

**DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2013**  
**357/2013/R/EEL**

**MODIFICA URGENTE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, RELATIVE AL SERVIZIO DI RIDUZIONE Istantanea DEL CARICO PRESTATO DALLO STABILIMENTO ALCOA DI PORTOVESME, A FAVORE DI TERNA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 1 agosto 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (di seguito: Decreto);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2005, n. 213/05;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt n.15/10 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, ARG/elt n.19/10 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 19/10);
- la comunicazione del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2013, prot. Autorità n. 25939 del 23 luglio 2013 (di seguito: la comunicazione MSE);
- la comunicazione di Alcoa Trasformazioni Srl (di seguito: Alcoa), prot. Autorità n. 39124 del 30 novembre 2012 (di seguito: comunicazione Alcoa).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Il Decreto ha previsto, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione per il triennio 2010-2012 di un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole (di seguito: servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza), in ottemperanza alle istruzioni impartite da Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- l'articolo 1, comma 2, del Decreto prevede che l'Autorità, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, definisca le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sulla base di principi e criteri indicati nel medesimo comma; tra cui i soggetti che prestano il servizio sono clienti finali, selezionati tramite procedura concorrenziale, che si impegnano alla riduzione istantanea dei prelievi per livelli di potenza non inferiori, per sito di consumo, ad un valore minimo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna;
- con la deliberazione ARG/elt 15/10 l'Autorità ha definito le modalità per la selezione e l'approvvigionamento da parte di Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento delle risorse localizzate in Sardegna o in Sicilia ed in grado di fornire il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica secondo parametri di disponibilità, affidabilità e continuità definiti da Terna (di seguito: risorse riducibili istantaneamente);
- la deliberazione ARG/elt 15/10 ha, tra l'altro, previsto (all'articolo 3, comma 3.4) l'applicazione di una riduzione dei corrispettivi mensili contrattuali particolarmente penalizzante – in quanto determinata in ragione del livello più basso di potenza media oraria resa disponibile nel mese – nel caso in cui il cliente avesse violato la condizione prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, lettera a), punto ii., della suddetta deliberazione, ovvero avesse reso disponibile per il distacco anche in una sola ora del mese una potenza inferiore al 50% di quella contrattuale; disposizione che è stata recepita nel contratto tipo predisposto da Terna ai sensi della medesima deliberazione ARG/elt 15/10 ed approvato con la deliberazione ARG/elt 19/10, nei casi dei soggetti che si siano impegnati a fornire il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per una potenza contrattuale almeno pari a 100 MW;
- nel rispetto delle disposizioni definite con la deliberazione ARG/elt 15/10, Terna ha avviato delle procedure concorrenziali per la selezione delle risorse riducibili istantaneamente; nell'ambito delle suddette procedure è stato selezionato anche lo stabilimento Alcoa di Portovesme, per un livello di potenza pari a più di 100 MW trovando quindi applicazione con riferimento ad Alcoa quanto previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, della deliberazione ARG/elt 15/10.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il prelievo di energia elettrica dello stabilimento Alcoa di Portovesme, nei mesi di settembre ed ottobre 2012, ha portato alla violazione del vincolo previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, lettera a), punto ii., della deliberazione ARG/elt 15/10 e, conseguentemente, all'applicazione della penalità contrattuale connessa alla violazione di detto vincolo;

- come rappresentato da Alcoa all’Autorità, in ultimo con la comunicazione Alcoa, l’andamento dei prelievi di energia elettrica da parte dello stabilimento Alcoa di Portovesme nei mesi di settembre ed ottobre 2012 è strettamente connessa alle modalità di fermata degli impianti che sono state più gradualmente e prolungate rispetto a quanto inizialmente previsto per tenere conto delle richieste avanzate in tal senso dal Governo e dalle Istituzioni territoriali;
- la comunicazione MSE ha approvato quanto rappresentato da Alcoa in merito al fatto che le modalità di fermata degli impianti dello stabilimento Alcoa di Portovesme sono state più gradualmente e prolungate rispetto a quanto inizialmente previsto per tenere conto delle richieste avanzate in tal senso dal Governo e dalle Istituzioni territoriali.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere, in ragione delle cause che hanno portato alla violazione dei vincoli di prelievo minimo di cui all’articolo 3, comma 3.2, lettera a), punto ii., della deliberazione ARG/elt 15/10 che non trovi applicazione la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3.4, della medesima deliberazione;
- provvedere quindi a dare indicazioni a Terna affinché non applichi, ovvero rettifichi e proceda al conguaglio dei relativi importi se già applicata, la ulteriore riduzione dei corrispettivi di cui all’articolo 3, comma 3.4, della deliberazione ARG/elt 15/10

**DELIBERA**

1. di prevedere che, con riferimento al servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica erogato dallo stabilimento Alcoa di Portovesme nei mesi di settembre ed ottobre 2012, non trovi applicazione la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3.4, della deliberazione ARG/elt 15/10;
2. di disporre che Terna, provveda a definire i corrispettivi contrattuali in coerenza con quanto disposto al precedente punto 1. ovvero a rettificare quanto già regolato procedendo al conguaglio dei relativi importi;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 agosto 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*